

ALLEGATO 4

Accordo di pianificazione ex art. 6 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11

Tra:

1. Comune di Verona, con sede _____, Via _____ codice fiscale _____, legalmente rappresentato da _____ che nel proseguo del presente atto sarà denominato per brevità "**Comune**"
2. Ditta _____, con sede in Verona, Via _____, P.I. _____, legalmente rappresentata da _____ che nel proseguo del presente atto sarà denominata per brevità "**Soggetto attuatore**"

PREMESSA GENERALE

- il Comune di Verona è dotato di Piano di Assetto del Territorio (di seguito P.A.T.) approvato con Deliberazione della Giunta Regionale per il Veneto n. 4148 del 18 dicembre 2007, efficace, a sensi dell'articolo 14 comma 8 della L.R. n. 11/2004, dal 28 febbraio 2008;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 23 dicembre 2011 è stato approvato il Piano degli Interventi (P.I.) del Comune di Verona e contestualmente sono stati recepiti gli accordi di pianificazione in esso contenuti come da elaborati modificati a seguito della decisione sulle osservazioni presentate;
- nel P.I. - tavola 5 PI Operativo - è stato inserito l'intervento rubricato nel Repertorio Normativo, Sezione 1 progressivo _____, rep. n. _____ e Sezione 8, e disciplinato nella Scheda Norma n. _____ .
- il P.I. è divenuto efficace il 13 marzo 2012 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18 delle LR. 11/2004;
- per l'attuazione dell'intervento rubricato nel Repertorio Normativo, Sezione 1 progressivo _____, rep. n. _____ e Sezione 8, e disciplinato nella Scheda Norma n. _____ è stato sottoscritto con atto del notaio dott. _____ da _____ rep. n. _____ reg. n. _____ registrato a Verona il _____ trascritto a Verona il _____ accordo di pianificazione ai sensi dell'articolo 6 della L.R. 11/2004 e degli artt. 2 e 155 delle Norme Tecniche Operative (N.T.O.) del P.I. , accordo che qui si intende integralmente richiamato;
- gli adempimenti del soggetto attuatore relativi al contributo di sostenibilità, da corrispondere ai sensi dell'art. 157 delle N.T.O. del P.I. , di cui all'articolo 7 del citato accordo risultano rispettati;
- l'art. 10.2 del citato accordo di pianificazione stabilisce che a norma dell'art. 2 comma 6 delle N.T.O. del P.I. e dell'articolo 18 c. 7 della L.R. 11/2004 le previsioni operative e l'accordo stesso decadono se decorsi 5 anni dalla entrata in vigore del P.I. (ovvero il 12 marzo 2017) il prescritto strumento urbanistico attuativo non è approvato o gli interventi previsti dal comparto edilizio non sono convenzionati;
- in data 16 febbraio 2017 con deliberazione Consiliare n. 8 è stata approvata la variante n. 22 al P.I. che ha inserito all'articolo 2 delle N.T.O. il comma 6 bis il quale testualmente recita :
" 6 bis. Per gli effetti di cui al precedente comma 5, le schede norma già approvate in Giunta, stipulate con atto pubblico e che hanno versato tutto o in parte il contributo di sostenibilità finalizzato alla realizzazione della città pubblica, sono confermate con la Variante 22, ugualmente le aree residue AR16 e AR19 sono confermate e integrate con le destinazioni d'uso UT3 dei tessuti per attività produttive, previa verifica della loro sostenibilità e compatibilità agli indirizzi ed alle norme del PTRC, PAQE e PTCP. "
- la Variante n. 22 al P.I. è divenuta efficace il 17 marzo 2017 a sensi dell'articolo 18 comma 6 della L.R. 11/2004;
- la Giunta Comunale con deliberazione n. _____ del _____ (in copia allegata al presente atto a farne parte

integrante e sostanziale) ha individuato tutte le Schede Norma che risultano confermate per effetto dell'articolo 2 comma 6 bis delle N.T.O. introdotto con la Variante n. 22 ed ha approvato il presente schema di accordo confermativo, dando atto altresì che le previsioni della Scheda Norma sono sostenibili e compatibili agli indirizzi ed alle norme del PTRC, PAQE e PTCP ;

- con la medesima deliberazione n. [REDACTED] la Giunta Comunale ha altresì autorizzato i **Dirigenti della** Direzione Pianificazione Territorio Autorizzazioni Paesaggistiche, Direzione Progettazione Urbanistica Attuativa, della Direzione Attività Edilizia SUAP - SUEP e della Unità Operativa Amministrativo Urbanistica ERS-PEEP a sottoscrivere disgiuntamente gli accordi confermativi;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE.

Articolo 1 - Conferma degli impegni assunti.

1. Il Comune di Verona e il soggetto attuatore con il presente atto confermano espressamente e senza riserve tutto quanto pattuito con l'accordo di pianificazione ai sensi dell'articolo 6 della L.R. 11/2004 e degli articoli 2 e 155 delle N.T.O. per l'attuazione dell'intervento rubricato nel Repertorio Normativo, Sezione 1 progressivo [REDACTED], rep. n. [REDACTED] e Sezione 8, e disciplinato nella Scheda Norma n. [REDACTED] sottoscritto con atto del notaio dott. [REDACTED] da [REDACTED] rep. n. [REDACTED] reg. n. [REDACTED] registrato a Verona il [REDACTED] trascritto a Verona il [REDACTED], fatto salvo quanto espressamente previsto dal successivo articolo 2.

Articolo 2 - Modifica dell'articolo 10 dell'accordo di pianificazione.

1. I commi 2 e 3 dell'accordo di pianificazione confermato dall'articolo 1 sono così sostituiti :

“ 10.2 - A norma dell'articolo 2, comma 5 delle N.T.O del P.I., le previsioni operative del presente accordo decadono automaticamente se, decorsi cinque anni dall'entrata in vigore della Variante n. 22 al P.I. (ovvero entro il 16 marzo 2022) cui accedono, il prescritto strumento urbanistico attuativo non è approvato / gli interventi previsti dal comparto edilizio non sono convenzionati, entro 1 anno dalla presentazione del permesso di costruire, presentazione che deve comunque avvenire entro il quinquennio predetto. “

“ 10.3 Nell'ipotesi di decadenza che precede, fino all'approvazione di una nuova disciplina urbanistica, si applicano le disposizioni del P.I. regolativo rivisto secondo le normative sovraordinate vigenti. “

Articolo 3 - Privacy

1. I privati prendono atto che i dati personali contenuti nel presente accordo verranno trattati solo per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, connesse o strumentali all'esercizio dell'attività amministrativa del Comune, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti, ai sensi e nei limiti di cui al codice approvato con D.L.vo 30 giugno 2003 , n. 196, potendo il privato esercitare i diritti ivi contemplati.

Articolo 4 - Spese

1. Le spese del presente atto, con ogni altra inerente e dipendente, sono a totale carico del soggetto attuatore.

Articolo 5 - Disposizioni conclusive

1. Per quanto non previsto dal presente accordo si rinvia alla vigente disciplina generale prevista dall'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.